

ALLEGATO "A"

REP. (scritt. Priv.) N. _____

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 27/2000 E ART. 20 DELLA L.R. 3/2023,
FRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E L'ASSOCIAZIONE PER LA
GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DENOMINATO "RIFUGIO DEL CANE" -----

Con la presente scrittura privata, stipulata in data _____ a valere ad ogni effetto di legge,

TRA LE SEGUENTI PARTI

il **COMUNE DI CASTELL'ARQUATO** con sede a Castell'Arquato (PC) in Piazza Municipio n. 3
(C.F. 00230250334) in persona dell'Arch. Alessandro Donetti nato a Fiorenzuola d'Arda il 9
giugno 1975, che interviene in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse
del Comune di Castell'Arquato, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Urbanistica Ambiente, in forza di decreto sindacale n. 4 del 29.05.2026 e in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. ____ in data____, esecutiva, (in seguito denominato
"Comune") - da una parte;-----

E

L'Associazione....., con sede a in Via.....
(C.F.....), iscritta al Registro delle Associazioni..... con il
numero _____, in questo atto rappresentata da _____ nato a _____ il
_____, (C.F. _____) residente a _____ in via _____, nella sua
qualità di _____ (in seguito denominata "Associazione") - dall'altra parte;-----

PREMESSO che:

- con riferimento alle strutture pubbliche per la gestione delle attività di ricovero e custodia di cani e gatti, la normativa nazionale vigente (art. 4, comma 1 della L. n.281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"), prevede l'obbligo per i comuni di gestire i canili e gattili sanitari, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari di associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani;

- il D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e la L.R. 13 aprile 2023, n. 3, “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell’Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, stabiliscono le modalità con le quali gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per la prestazione di servizi e attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato;
- con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, immediatamente eseguibile, è stato approvato il presente schema di Convenzione per la gestione del Canile comunale denominato “Rifugio del Cane”, redatto ai sensi dell’art. 16 della L.R. 27/2000 e s.m. e dell’art. 20 della L.R. 3/2023 e s.m.;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:-----

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE-----

La convenzione ha per oggetto la gestione del canile comunale di Castell’Arquato con sede in località c.s. Fornace Verani, relativamente alle attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ricoverati e accalappiati esclusivamente nel territorio del Comune di Castell’Arquato.

L’Ente del Terzo Settore partecipante prende atto e accetta che la struttura potrà accogliere anche gli animali provenienti da altri Comuni limitrofi che dovessero convenzionarsi successivamente con l’Ente titolare nel corso della durata del rapporto, nei limiti della capienza autorizzata della struttura.

La capienza massima è di n° 60 cani, in dipendenza delle caratteristiche degli animali ospitati.

ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE-----

Nell’ambito della gestione del Canile comunale e dei servizi ad esso correlati vengono affidati all’Associazione la gestione delle attività di accudimento, di pulizia e degli affidi degli animali ospiti della struttura comunale, delle relative funzioni amministrative e di quelle inerenti la registrazione degli animali entrati ed usciti oltre all’acquisto del cibo, dei medicinali e dei prodotti necessari al funzionamento della struttura.

ART. 3 -ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE-----

Nell’esecuzione delle attività affidate dovranno essere rispettati i seguenti obblighi:

1. rispetto dell’attuale normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo per le competenze relative al funzionamento dei canili;
2. corretta gestione sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale;
3. restituzione degli animali catturati sul territorio all’eventuale legittimo proprietario nel più breve tempo possibile;

4. definizione di un orario minimo di apertura al pubblico della struttura;
5. favorire, in base agli orari di apertura della struttura, l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le richieste di affido o adozione;
6. adottare misure idonee ad incentivare l'adozione degli animali ricoverati;
7. mantenere un sistema di archiviazione (schedatura informatica e/o cartacea) che consenta in ogni momento di conoscere, relativamente a ciascun animale ospitato, la sua provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte ecc.) e le rispettive date;
8. mantenere un registro di carico/scarico (informatico e/o cartaceo) che consenta in ogni momento di conoscere il numero degli animali presenti all'interno della struttura e la loro distribuzione all'interno dei box/reparti;
9. mantenere un collegamento funzionale efficace e più rapido possibile con l'anagrafe canina del Comune di Castell'Arquato per la consultazione in caso di ritrovamento di animale o per l'aggiornamento in caso di affidamento;
10. garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura secondo le norme di legge e le direttive impartite dal Comune di Castell'Arquato.-----

ART.4 -MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ-----

Nell'ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli l'Associazione dovrà garantire le seguenti attività specifiche inerenti alla gestione del canile:

1. l'acquisto del cibo, dei medicinali, dei presidi medici e delle forniture alimentari, nonché del materiale di consumo e d'uso necessario per il corretto funzionamento della struttura del canile ;
2. l'esecuzione delle funzioni amministrative relative al canile quali: gestione delle schede dei soggetti ricoverati compresa l'annotazione di tutti i movimenti degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.), tenuta dei rapporti con i fornitori e con il pubblico;
3. la gestione degli affidi e delle relative procedure amministrative;
4. identificazione degli animali ed iscrizione all'anagrafe canina presso l'ufficio comunale preposto;
5. attività di ricerca dei proprietari di cani ricoverati in struttura mediante accesso alla banca dati della Regione Emilia Romagna;
6. consegna gratuita di un libretto sanitario con l'indicazione delle prestazioni veterinarie effettuate, per ciascun cane affidato;
7. l'apertura della struttura secondo gli orari stabiliti di comune accordo con l'Amministrazione Comunale per un minimo di 25 ore settimanali. Gli orari stabiliti potranno comunque essere variati previo accordo tra le parti, da formalizzarsi per iscritto anche a mezzo di corrispondenza.

8. la custodia degli animali ospiti del canile per una capienza numerica massima presunta di 60 (in base anche alle taglie, alle caratteristiche comportamentali e caratteriali dei soggetti) in idonee condizioni igienico sanitarie;
9. la pulizia giornaliera dei box, da effettuarsi, di norma, entro la mattinata, la loro disinfezione/disinfestazione secondo cadenze programmate - in ragione anche dei periodi stagionali;
10. lo svolgimento delle stesse operazioni di cui al punto precedente, con cadenze straordinarie, qualora particolari condizioni ambientali o altri fattori le rendessero necessarie, come, per esempio, nel caso di sviluppo anomalo di certe popolazioni di parassiti in seguito a particolari condizioni climatiche;
11. il mantenimento di idonee condizioni igieniche di tutte le superfici esterne dell'area del canile, riferite, in particolare, al taglio dell'erba soprattutto per contrastare lo sviluppo di popolazioni di insetti o di acari parassiti (pulci, zanzare, zecche, ecc.);
12. il mantenimento delle condizioni di igiene da realizzarsi mediante spazzolatura, tosatura, bagni ed eventuali trattamenti antiparassitari, in particolare prima che l'animale venga consegnato per l'affidamento;
13. la quotidiana preparazione e somministrazione dei pasti agli animali ricoverati;
14. la somministrazione di cure e farmaci secondo le disposizioni impartite dal veterinario curante degli animali, e, in generale, l'ausilio a tutte le attività veterinarie, anche nei casi di emergenza o di particolare necessità per la garanzia del benessere e della salute degli animali;
15. a garantire lo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari e di quelli non pericolosi prodotti nella struttura.

ART. 5 – IMPEGNI DELL'ENTE-----

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Castell'Arquato mette a disposizione la struttura denominata " Canile comunale – Rifugio del cane" sita in località c.s. Fornace Verani, nonché le attrezzature ed arredi ivi presenti.

L'Ente, in quanto proprietario dell'immobile, rimane responsabile degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed adeguamento dello stesso ai requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'attuazione delle procedure previste dal D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente ai requisiti strutturali dell'immobile, redigendo i documenti ed il piano di valutazione dei rischi per la parte di propria spettanza, nonché degli interventi necessari all'adeguamento del canile alle nuove disposizioni normative che dovessero intervenire in materia.

L'Ente si impegna a garantire la gestione e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti prodotti all'interno della struttura nel rispetto delle norme di legge vigenti;

Nel corso della durata della presente convenzione, l'eventuale sottoscrizione di nuovi accordi con Comuni terzi per il ricovero di ulteriori animali sarà disposta dall'Amministrazione Comunale

previo confronto e verifica congiunta con l'Ente gestore, tenuto conto della capienza massima autorizzata della struttura e della sostenibilità tecnico-organizzativa del servizio.-----

ART. 6 -COLLABORAZIONE TRE LE ASSOCIAZIONI.-----

L'Associazione si impegna ad operare in collaborazione con le altre associazioni animaliste, relativamente alle azioni e scelte inerenti lo svolgimento delle attività descritte all'art. 4, impegnandosi a valutare e, ove possibile, accogliere le segnalazioni o proposte pervenute.-----

ART. 7 -ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE E OPERATIVE-----

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'Associazione garantisce che gli operatori addetti alle attività di cui alla presente convenzione rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, che dovranno essere svolte nel rispetto delle direttive impartite e con modalità tecnicamente corrette e coerenti con le normative specifiche del settore.

A tal fine l'Associazione si impegna a recepire eventuali osservazioni e ad attuare le prescrizioni impartite dal Responsabile del procedimento competente, qualora non comportino oneri aggiuntivi a proprio carico. L'Associazione si impegna a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, che dovessero verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a terzi o cose di terzi, ad eccezione dei danni causati e/o connessi con il mancato adeguamento della struttura ai requisiti di legge, di competenza dell'Amministrazione. Nello svolgimento delle attività affidate l'Associazione si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari ed in via secondaria personale assunto nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di rapporti di lavoro. Tutto il personale impiegato dovrà comunque essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni. L'Associazione si impegna ad esibire o consegnare al Comune di Castell'Arquato, previa richiesta scritta, copia dei propri registri e documenti afferenti al personale impiegato nel progetto, necessari per il controllo circa il rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.-----

ART. 8 – CONTROLLI E INADEMPIENZE-----

Ferme restando le competenze attribuite dall'art. 4 della legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", all'Azienda Unità Sanitaria Locale, il Comune di Castell'Arquato si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli

circa lo svolgimento delle attività svolte dall'Associazione, a mezzo di incaricati che dovranno riferire quanto riscontrato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In caso di recidiva o di inadempienze particolarmente gravi l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione.

L'Associazione garantisce l'accesso durante gli orari di svolgimento del servizio al personale dell'Amministrazione od a quello incaricato dall'Azienda Sanitaria Locale addetto ai controlli, al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali.

Il diniego di permettere i controlli previsti costituisce grave inadempienza contrattuale.

ART. 9 – SPESE AMMESSE A RIMBORSO (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO)

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione il Comune di Castell'Arquato corrisponderà all'Associazione, la somma massima di Euro 50.000,00 annui, a rimborso delle seguenti spese sostenute:

- Assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per i soci e per i lavoratori impegnati nelle attività affidate;
- stipendi e/o compensi al personale dipendente o ai collaboratori impegnati nelle attività e relativi oneri riflessi e spese accessorie;
- rimborso delle spese sostenute dai volontari, esclusivamente riferite alle attività rientranti nel presente affidamento, regolarmente documentate;
- medicinali e presidi medici necessari agli animali presenti presso la struttura di ricovero;
- alimenti, cucce, prodotti d'uso, disinfettanti, prodotti per pulizie;
- trattamenti antiparassitari, disinfestazione e derattizzazione;
- spese per materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività affidate;
- smaltimento dei rifiuti speciali sanitari e di quelli non pericolosi prodotti nella struttura e smaltimento dei cani deceduti;

Tutte le spese, per essere riconosciute, dovranno essere attinenti al servizio svolto e regolarmente documentate.

L'Amministrazione si impegna a valutare di volta in volta il rimborso di ulteriori spese di manutenzione della struttura, sia su presentazione di preventivo di spesa per interventi ancora da eseguire, sia per spese già sostenute e regolarmente documentate dall'Associazione. In ogni caso, l'erogazione del rimborso resta subordinata alla formale autorizzazione scritta del RUP e al preventivo reperimento delle necessarie risorse finanziarie da parte dell'Ente.

ART. 10 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI SPESE-----

Il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 50.000,00 annui, avverrà con cadenza mensile posticipata, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'Associazione di tutti i giustificativi di spesa regolarmente quietanzati. Il competente Ufficio comunale provvederà alla verifica della conformità e della pertinenza di tale documentazione; solo a seguito del formale riscontro positivo e della successiva conferma (nulla osta) da parte dell'Ufficio, l'Associazione potrà procedere all'emissione e alla trasmissione del relativo documento di pagamento.

ART. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE-----

La presente Convenzione ha una durata di anni 3, con decorrenza dall'01.10.2026 e scadenza naturale il 30.09.2029.

Alla scadenza naturale, qualora la facoltà sia stata espressamente prevista nell'Avviso Pubblico originario e permangano i requisiti di pubblico interesse e convenienza sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proporre all'Ente del Terzo Settore partner il rinnovo della Convenzione per un ulteriore periodo pari alla durata originaria, subordinatamente alla formale accettazione scritta da parte dell'Ente stesso.

L'Ente del Terzo Settore è comunque tenuto, su richiesta scritta dell'Amministrazione e nelle more dell'espletamento delle procedure volte all'individuazione del nuovo soggetto gestore, a proseguire lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni, alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere al momento della scadenza.

ART. 12 – CESSIONE DELLE ATTIVITÀ' O DEL CREDITO-----

L'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di altre Associazioni animaliste per la gestione del canile, secondo le modalità previste all'art. 4 della presente Convenzione; resta tuttavia fermo il divieto assoluto di cedere a terzi, in tutto o in parte, la Convenzione stessa senza l'espressa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione

ART. 13 – OSSERVANZA NORMATIVA CONTRATTI DI LAVORO, ASSICURAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE, PREVENZIONE INFORTUNI-----

L'Associazione si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché delle disposizioni di legge specifiche per la valorizzazione e la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Resta in ogni caso esclusa la responsabilità dell'Amministrazione Comunale per il mancato versamento degli oneri fiscali, contributivi e previdenziali del personale assunto od in carico all'associazione in caso di violazioni accertate dalle Autorità Competenti in materia.

L'Associazione ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme della presente convenzione, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, di assicurazioni sociali o che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi.

Il personale, volontario o dipendente dell'Associazione, deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione e attuare le procedure previste dal D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e deve sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con l'utenza, con i Volontari e con il personale dell'Amministrazione.

L'Associazione si impegna a redigere la valutazione dei rischi inerente alle proprie mansioni specifiche svolte nel servizio e delle relative misure di prevenzione e protezione adottate, di ordine tecnico, organizzativo e procedurale.

ART. 14 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI----

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.-----

L'affidatario si impegna a comunicare al Comune di Castell'Arquato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA-----

Qualora l'Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione ovvero si riscontrassero inefficienze nella gestione delle attività, sarà facoltà dell'Amministrazione di rescindere in qualsiasi momento il presente contratto, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione fino al ricevimento della diffida.

Le segnalazioni di inadempimento dovranno essere contestate all'associazione per iscritto e dovranno contenere un termine per la regolarizzazione; qualora non regolarizzate nei termini fissati nella nota di contestazione, sarà facoltà del Comune di Castell'Arquato, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, di applicare una penale di € 500,00 a decurtazione del contributo massimo previsto oppure rescindere la presente convenzione.

Costituiscono gravi inadempienze contrattuali, per le quali potrà essere attivata la risoluzione del contratto:

- il diniego ad effettuare i controlli previsti;
- il mancato versamento degli oneri contributivi e previdenziali obbligatori;
- la sospensione del servizio di accudimento degli animali per oltre 24 ore consecutive;
- ogni comportamento, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute ed il benessere degli animali recuperati;

- la chiusura al pubblico per oltre sei giorni continuativi, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;
- la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l'applicazione della penale;
- il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

L'Associazione può risolvere la presente convenzione previa diffida scritta di almeno 90 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nella presente convenzione, riguardanti in senso stretto lo svolgimento delle attività affidate e per l'inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di adeguamento della struttura. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione del contratto, purché regolarmente documentate. L'Associazione ha altresì la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente Convenzione per sopravvenuti mutamenti di carattere organizzativo, fermo restando l'obbligo di garantire la continuità delle attività e degli interventi previsti in capo all'Associazione per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di risoluzione.-----

ART. 17 – PRIVACY.-----

L'Associazione prende atto che i dati personali contenuti nel presente atto verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cui al codice approvato con Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (D.P.R. n. 679/2016), potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.-----

ART. 18 -SPESE.-----

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.-----

L'atto è da registrare in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II allegata al DPR n. 131/1986, in quanto non prevede un corrispettivo ma un mero rimborso di spese rendicontate e documentate.

In caso d'uso, le spese di registrazione saranno interamente a carico dell'Associazione.-----

ART. 19 – NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE.-----

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), della

Legge Regionale Emilia-Romagna 7 aprile 2000, n. 27 e relative direttive applicative, nonché della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo.

2. Si applicano altresì, per quanto compatibili con la natura non commerciale del presente rapporto di sussidiarietà, le norme del Codice Civile in materia di contratti e obbligazioni.
3. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, qualora non risolvibile in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il TAR per l'Emilia Romagna sede di Parma.

Resta inteso che nelle more del giudizio, il servizio non può essere interrotto. -----

Letto confermato e sottoscritto oggi

Per il Comune

Per l'Associazione